

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna  
Tel.051/99.10.062 - Fax 051/99.10.062 - Cell. 328/2933044  
PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it)  
C.F. SPN TZN 73M44 A757K

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la Sig.ra **RINO MARIA LUISA** (C.F. RNIMLS66R54E180A) nata a Grimaldi (CS), il 14/10/1966 e residente in Imola (BO), Via W. Tampieri n. 10, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio del presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, (C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)), Fabio Ganci, (C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it)) e Tiziana Sponga, (C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), fax 0519910062), tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultima, in Bologna (BO), Via Sante Vincenzi n. 46.

Gli Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0519910062, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it).

- **RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80062970373

- **RESISTENTI**

\* \* \*

**OGGETTO:** Diritto all'immissione in ruolo della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, per effetto dell'utile collocazione nella terza



fascia delle graduatorie ad esaurimento vigente nel triennio 2014/2017. Domanda subordinata di rinnovazione della procedura selettiva per la corretta individuazione dei destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato.

\* \* \*

### PREMESSE IN FATTO

La signora Rino Maria Luisa è un'insegnante precaria abilitata all'insegnamento in virtù del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, per l'a. s. 2015/2016 in servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. n. 2 di Imola (BO) (doc. 1).

La ricorrente con ricorso R.G. n. 8562/2014 ha impugnato innanzi al Tar per il Lazio le disposizioni del D.M. 235/2014 - di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017 - nella parte in cui esse non consentivano l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti titolari di un diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

**Il Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato n. 3788/2015 (doc. 2) ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017.**

In applicazione della sentenza sopra citata l'Ambito Territoriale di Bologna (provincia di richiesto inserimento della ricorrente), con Decreto n. 10414 del 5.08.2015, ha disposto l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso Suola Primaria con punti 113 e nella posizione 194-bis (doc. 3) con validità dal triennio 2014/2017, cioè dalla data di pubblicazione delle impugnite graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, invero, è stata inserita nella graduatoria con decorrenza dalla data di prima pubblicazione della stessa (ossia dall'anno scolastico 2014/2015) in applicazione del fondamentale principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento degli atti amministrativi illegittimi.

Lo stesso Ambito Territoriale di Bologna, per il successivo anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase A del piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015 (su cui *infra*), ha disposto n. 61 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Primaria individuando la Prof.ssa Vangi Veronica, con punti 104 (e quindi con meno punti della



ricorrente) quale ultima destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR con decorrenza dal 1.9.2015

La ricorrente, dunque, sebbene si trovasse inserita in graduatoria a pieno titolo con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 e in posizione utile per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, non è stata convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 (nelle così dette **fase zero e A** del piano di assunzione varato con la legge 107/2015)

La mancata convocazione della ricorrente per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2005/2006 è palesemente illegittima per i seguenti

### MOTIVI IN DIRITTO

#### 1. PREMESSA SULLE ASSUNZIONI DISPOSTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015.

Per meglio spiegare le ragioni sottese al presente ricorso è opportuno sottolineare che la legge 107/2015, ai commi 95-107, ha previsto un piano straordinario di assunzioni che si sviluppa in quattro fasi successive:

- ♦ **FASE 0:** è la **fase ordinaria** di immissione in ruolo da effettuarsi attingendo per il 50 % dalle graduatorie dei concorsi e per il 50 % dalle graduatorie provinciali ad esaurimento (cioè in base al sistema del doppio canale *ex art. 399, D. Lgs 297/1997*), sui posti vacanti e disponibili;
- ♦ **FASE A:** mira a coprire i posti inclusi nell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo aver espletato la fase precedente, anch'essa da effettuarsi attingendo per il 50 % dalle graduatorie dei concorsi e per il 50 % dalle graduatorie provinciali ad esaurimento (cioè in base al sistema del doppio canale *ex art. 399, D. Lgs 297/1997*);
- ♦ **FASE B:** **fase straordinaria di immissione in ruolo**, funzionale alla copertura dei posti vacanti in organico di diritto non assegnati nelle fasi ordinarie per esaurimento o indisponibilità dei candidati delle relative graduatorie provinciali e di merito, da effettuarsi su base nazionale;
- ♦ **FASE C:** anch'essa **fase straordinaria di immissione in ruolo** per il potenziamento dell'offerta formativa, sempre da svolgersi su base nazionale.



Per le **Fasi 0 e A**, dunque, le assunzioni sono avvenute sulla base del **sistema ordinario del doppio canale** (*ex* art. 399 e ss. del D. Lgs 297/1994) cioè scorrendo per il 50 % dei posti le graduatorie di merito del concorso e per il 50% **le graduatorie ad esaurimento delle singole provincie**.

Per le **Fasi B e C**, invece, la L. 107/2015 ha previsto una deroga alle ordinarie procedure di assunzione, creando un nuovo **sistema di assunzione basato su nuove domande valide per tutto il territorio nazionale**.

\* \* \*

**2. SUL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALL'INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DALLA DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE DELLE STESSE GRADUATORIE AVVENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2014 E SUL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA.**

Così come abbiamo già riferito, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3788 del 3.8.2015, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017.

La citata sentenza, più precisamente, reca il seguente dispositivo: "[...] *per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento*** [...]".

La sentenza, passata in giudicato, ha quindi annullato i criteri fissati dal D.M. 235/2014 (disciplinante l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017) con conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione di disporre l'inserimento dei ricorrenti fin dalla prima pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento avvenuta nel luglio del 2014.

In sede di esecuzione di di tale sentenza, d'altronde, lo stesso Ambito Territoriale di Bologna, ha fatto retroagire la collocazione in graduatoria della ricorrente sin dal 2014 (ossia, appunto, dall'anno di prima pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per le quali fu promossa azione giudiziaria).



Nessun dubbio può, d'altronde, sussistere sul fatto che la sentenza del Consiglio di Stato, di annullamento del D. M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, **abbia effetto fin dalla pubblicazione del D.M. 235/2014 avvenuta il 1.4.2014** o dalla presentazione della domanda di inserimento, (avvenuta nel maggio del 2014) o, in ogni caso, dalla presentazione della domanda giudiziale risalente al giugno 2014 (doc. 6) ben prima, quindi, della pubblicazione delle stesse graduatorie ad esaurimento.

**La sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo, infatti, opera "ex tunc" eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato fin dall'origine, cioè fin dall'emanazione dello stesso atto.**

Dalla sentenza di annullamento di un atto amministrativo, infatti, deriva un **effetto "ripristinatorio"**: *" L'obbligo di ripristino derivante dalla sentenza di annullamento di un atto trova ragione nell'esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento, prima del suo annullamento. **Tali effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe contraddetta l'efficacia ex tunc dell'eliminazione del provvedimento annullato.** L'effetto ripristinatorio è quindi una **diretta conseguenza** della caducazione del provvedimento **e rientra a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in conseguenza della sentenza di annullamento.** L'obbligo ripristinatorio nasce come effetto dell'annullamento ... "* (V. Consiglio di Stato sentenza n. 4563 del 22.9.2008).

L'eliminazione dell'atto viziato travolge, infine, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (i cosiddetti atti consequenziali).

\*

L'Ambito Territoriale di Bologna, quindi, nel momento in cui ha dato esecuzione alla sentenza, inserendo il nominativo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento fin dal 2014, **avrebbe dovuto altresì convocare la stessa ricorrente per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase A del piano di assunzione varato con la legge 107/2015.**

**La ricorrente**, peraltro, trovandosi in posizione migliore rispetto alle ultima docente immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento della graduatoria di inserimento a pieno titolo valida nel triennio 2014/2017, **avrebbe dovuto essere individuata**



quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, nella Fase A del piano straordinario di immissione in ruolo disposto con la legge 107/2015, e quindi nella provincia di Bologna e con decorrenza dal 1.9.2015.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, si rassegnano le seguenti

## CONCLUSIONI

### VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

*Reiectis adversis*

#### ACCERTARE

il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 nella così dette fase A del piano di assunzione varato con la legge 107/2015.

#### ACCERTARE

l'utile collocazione in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2015, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 nella così detta fase A del piano di assunzione varato con la legge 107/2015.

#### ORDINARE E CONDANNARE

### LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, nella Fase A del piano straordinario di immissione in ruolo disposto con la legge 107/2015, e quindi nella provincia di Bologna e con decorrenza dal 1.9.2015

#### IN SUBORDINE



in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, **si chiede di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso Scuola Primaria con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate dall'Ambito Provinciale di Bologna nella fase A del piano straordinario di immissione disposto con la legge 107/2015.**

\*\*\*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*

**SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:**

- 1) Contratto a tempo determinato a.s. 2015/2016 del ricorrente;
- 2) Sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015, con evidenziato il nominativo di parte ricorrente;
- 3) Decreto di inserimento a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria provinciale di Bologna;
- 4) Elenco docenti nominati da Fase A nella provincia di Bologna, Scuola Primaria;
- 5) Graduatorie ad esaurimento di terza fascia per il tempo indeterminato, della provincia di Bologna, classe di concorso Scuola Primaria, con evidenziati i nomi dei docenti immessi in ruolo.
- 6) Schermata del sistema informatico del Tar per il Lazio ove emerge la data del deposito del ricorso di primo grado;
- 7) D.M. 235/2014.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,23, come da dichiarazione che si deposita.

\*\*\*\*\*

*Salvis iuribus*

Bologna, li 11.07.2006



Avv. Tiziana Sponga

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

